

CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Reggio nell'Emilia (in seguito definito "committente") conferisce a BRUNO CATTANI PHOTOGRAPHY, con sede in Via Fornaciari n. 11/e - 42121 - Reggio Emilia (RE), C.F./P.Iva 02983330354 (in seguito definito "affidatario") un servizio per "SVOLGIMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI DOCUMENTATIVI DI EVENTI, CERIMONIE, ATTIVITA', PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA"- CPV 79960000-1.

ART. 2 - RICHIAMI NORMATIVI

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali in materia, sia generali che relative alle specifiche categorie di appartenenza del servizio.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con P.G. 774/2011 e rinnovato con deliberazione P.G. 23050/2013 consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto all'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ossia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'affidatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del committente, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del committente, ai fini della segnalazione

di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla Legge 179/2017 nonché alle Linee Guida ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: www.comune.re.it - IlComune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente contratto ha come oggetto un servizio consistente in “SERVIZI FOTOGRAFICI DOCUMENTATIVI DI EVENTI, CERIMONIE, ATTIVITÀ, PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA” secondo le specifiche caratteristiche di seguito riportate, da svolgersi presso vari luoghi (sia pubblici che privati) posti sul territorio comunale, prevalentemente in centro storico, oltre a servizi ausiliari da svolgersi presso la sede del committente.

L'attività da svolgersi comprenderà servizi fotografici documentativi di eventi istituzionali (esempi indicativi e non esaustivi: inaugurazioni, commemorazioni, convegni, seminari, presentazioni, conferenze stampa, lavori pubblici) da eseguirsi nell'ambito del territorio comunale di Reggio Emilia, sia in situazioni all'aperto che al chiuso, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Stampa del committente e dei suoi collaboratori, secondo le caratteristiche e modalità di seguito specificate.

L'affidatario dovrà:

- utilizzare le risorse (professionali e strumentali) qualitativamente più adatte a conseguire l'obiettivo del servizio in termini di qualità, efficacia ed efficienza;
- eseguire i servizi fotografici secondo le modalità e tempistiche disposte dal Responsabile dell'Ufficio Stampa del committente e dei suoi collaboratori;
- accettare l'esecuzione dei servizi:
 - nei giorni feriali e in orari standard se richiesti con un preavviso minimo di 1 giorno lavorativo;
 - nei giorni festivi e/o in orari notturni se richiesti con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi;
- fornire via posta elettronica i file dei contenuti audio-visivi già ottimizzati (alta e bassa risoluzione) entro massimo 2 ore dalla conclusione del servizio e su CD o altro supporto concordato entro massimo 2 giorni lavorativi (se non diversamente convenuto per iscritto con il Responsabile dell'Ufficio Stampa del committente o con i suoi collaboratori), compreso eventuale inoltro agli organi di stampa indicati dal Responsabile Ufficio Stampa del committente o dai suoi collaboratori;
- rispettare le regole di comportamento di cui al Codice integrativo dei dipendenti del committente (www.municipio.re.it) - Rif. art. 2 “Campo di applicazione”.

Per le modalità di svolgimento del servizio non risultano sussistere rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, pertanto in conformità all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI e, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza.

L'affidatario in tema di possibilità di subappalto o subaffidamento dichiara di attenersi a quanto indicato all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente si impegna a fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

Il servizio dovrà essere realizzato nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei tempi indicati nella Lettera di Invito / Capitolato tecnico e nel presente contratto.

L'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati, con il Responsabile dell'Ufficio Stampa del committente e i suoi collaboratori, al fine di operare secondo un necessario coordinamento ed al fine di assicurare la miglior riuscita del servizio da svolgersi. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, temporale *et similia* riguardo lo svolgimento delle attività dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente. Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, nonché delle specifiche indicazioni fornite dal committente.

Il committente sarà esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento del servizio affidato. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si intende dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non verrà predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Nessuna variazione o modifica all'eventuale successivo contratto potrà essere introdotta dall'affidatario, se non preventivamente approvata dal committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'Affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento del servizio, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del servizio.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

L'affidatario si impegna:

- al trasferimento della piena ed esclusiva proprietà del contenuto fotografico e dei relativi diritti di proprietà intellettuale al committente che acquisirà quindi la piena titolarità dei diritti di utilizzazione anche economica;
- a concedere tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie per garantire il pieno e pacifico utilizzo e/o lo sfruttamento dei contenuti fotografici (inclusi, ad esempio, l'utilizzo di delle immagini dei soggetti ritratti e i relativi dati personali) in conformità all'oggetto del presente contratto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'affidatario garantisce e manleva il committente nei confronti di eventuali pretese di soggetti terzi, siano essi autori, artisti interpreti ed esecutori, produttori esecutivi, maestranze utilizzate nell'attività di produzione, titolari di diritti sull'immagine e/o sui dati personali.

Il committente si impegna a fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

Il Committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. Possibilmente si provvederà a redigere un verbale di sospensione, che riporti: motivazioni dell'interruzione, descrizione dello stato di avanzamento delle attività, illustrazione delle cautele adottate affinché alla ripresa le attività possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per cause di forza maggiore, ragioni di necessità o di pubblico interesse o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Affidatario negli altri casi. L'Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sulla richiesta decide il Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso di sospensioni disposte dal Committente per cause diverse da quelle più sopra indicate, l'Affidatario può chiedere il risarcimento dei danni.

Non appena si verifichi la cessazione delle cause della sospensione, dovrà essere ripresa l'esecuzione del contratto. La sospensione potrà autorizzare la previsione di un nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione del contratto.

ART. 4 DURATA CONTRATTUALE

La durata contrattuale sarà legata alle effettive commissioni realizzate e contabilizzate secondo la tabella di cui all'art. 6 e fino alla concorrenza del totale dell'importo contrattuale (rif. Art. 5).

Il committente si riserva di apportare modifiche alla qualità e quantità delle singole prestazioni nel rispetto della equivalenza economica. Dette variazioni potranno avere incidenza (sia in diminuzione che aumento) fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto e dovranno essere eseguite alle stesse condizioni.

Il contratto si risolverà alla scadenza come più sopra determinata. Potrà cessare la propria efficacia nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti e nei casi di cui all'art. 9.

ART. 5 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato in complessivi € 4.800,00 Iva 22% esclusa; l'importo si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio in oggetto, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva). Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra. L'importo contrattuale suddetto si intende fisso ed invariabile per il servizio indicato, anche

se dovessero verificarsi variazioni di costi, nonché nella misura degli oneri posti a carico dell'affidatario.

Il committente qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto; in tal caso l'affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, D.Lgs. 36/2023).

ART. 6 MODALITA' DI CALCOLO DEI COSTI E DETTAGLIO CALCOLO COSTI PER SINGOLA CASISTICA DI PRESTAZIONE

Il costo orario degli effettivi servizi svolti sarà calcolato secondo quanto segue, fino alla concorrenza del totale dell'importo contrattuale e sarà riconosciuto sulla base del tempo di effettiva presenza sul luogo di esecuzione del servizio (esclusi i tempi di viaggio e i tempi per le attività connesse allo svolgimento del servizio svolte extra sede di esecuzione del servizio).

La modalità di calcolo del costo orario per ogni singola prestazione prenderà in considerazione le seguenti casistiche:

- servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato compresi con l'utilizzo di un singolo operatore;
- servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato compresi con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore;
- servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00 con l'utilizzo di un singolo operatore;
- servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00 con l'utilizzo di un singolo operatore più di un ulteriore secondo operatore.

	Servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato		Servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00	
	Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore per il numero di ore indicato)	Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore + ulteriore operatore per il numero di ore indicato)	Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore per il numero di ore indicato)	Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore + ulteriore operatore per il numero di ore indicato)
se 1 ora	€ 60,00	€ 80,00	+ € 36,00	+ € 48,00
Se 1,5 ora	€ 90,00	€ 120,00	+ € 54,00	+ € 72,00
se 2 ore	€ 100,00	€ 136,00	+ € 60,00	+ € 80,00
Se 2,5 ore	€ 125,00	€ 170,00	+ € 75,00	+ € 100,00
se 3 ore	€ 150,00	€ 186,00	+ € 90,00	+ € 120,00
Se 3,5 ore	€ 175,00	€ 217,00	+ € 105,00	+ € 140,00
se 4 ore	€ 200,00	€ 235,00	+ € 120,00	+ € 160,00

Nel caso fossero concordate prestazioni di durata inferiore all'ora si procederà a effettuare compensazioni con i servizi successivi.

ART. 7 STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

ART. 8 PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato previo invio da parte dell'affidatario di regolari report attestanti le prestazioni effettivamente svolte nel periodo di riferimento relativo alla fatturazione.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile del Procedimento controllerà l'esecuzione del servizio.

Il compenso sarà pertanto liquidato a seguito dell'invio del report sopra indicato, di positiva verifica di conformità, del positivo controllo da parte del committente della regolare esecuzione del servizio e dell'emissione di regolare Fattura Elettronica. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della Fattura Elettronica.

Le Fatture Elettroniche mensili dovranno essere inviata secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed andranno intestate a: Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia - C.F. e P. IVA n. 00145920351 - Codice Unico Ufficio IPA: 3G5MNG.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'affidatario dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo la disciplina contenuta nella Legge ora menzionata. Si evidenzia che l'inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, etc..). Il committente non si assumerà alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Le Fatture Elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972",
- numero del Codice CIG,
- numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

Si evidenzia che l'indicazione in Fattura Elettronica dei suddetti dati è obbligatoria. Nel caso in cui uno dei suddetti dati non venga indicato, la Fattura Elettronica sarà considerata incompleta e verrà respinta all'affidatario che dovrà procedere a correggerla/integrarla e ad inviarla nuovamente.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione delle Fatture Elettroniche che, pertanto, verranno respinte e restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà inviarle nuovamente.

Inoltre, si precisa che ogni pagamento sarà effettuato solo a seguito di controllo con esito positivo del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 207/2010.

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili ad esso stesso.

ART. 9 INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE, RECESSO ED EVENTUALI PENALI

Il contratto si risolverà secondo quanto indicato all'art. 4. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza per giusta causa (art. 2237 del Codice Civile).

È facoltà del committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Il committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1453 del Codice Civile) in caso di gravi e o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a formale diffida da parte del committente stesso inviata a mezzo PEC all'affidatario, nonché in caso di arbitrario abbandono o sospensione delle attività da parte dell'affidatario non dipendenti da cause di forza maggiore o in caso di cessazione o fallimento dell'affidatario stesso.

In caso di inadempienze o gravi inesattezze, il committente potrà intimare all'affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di n. 10 giorni tramite comunicazione inviata a mezzo PEC. Nel caso l'affidatario non dovesse provvedere, il committente si riserva la facoltà (previa notifica inviata a mezzo PEC), di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al committente stesso, senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'affidatario che complessivamente cumulato superi i 15 giorni naturali e consecutivi, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (art.1, commi 7 e 13), il contratto potrà essere recesso nell'immediato dal committente senza che l'affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del committente stesso nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali relativamente alle prestazioni oggetto dell'affidamento, che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico.

In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'affidatario che obblighi il committente a ricorrere ad altro fornitore, il committente avrà facoltà di addebitare una penale pari agli eventuali maggiori costi sostenuti all'affidatario inadempiente.

In caso di contestazione per incompleta esecuzione del servizio o di fornitura di file non utilizzabili (es.: insufficiente qualità tecnica o immagini non idonee e coerenti) all'affidatario non verrà riconosciuto alcun compenso. In caso di più di due mancate accettazioni del servizio richiesto dal committente e/o di più di tre contestazioni (formalizzate tramite scambio di corrispondenza a mezzo PEC), il committente potrà recedere dal contratto riconoscendo solo il pagamento di quanto correttamente eseguito.

ART. 10 CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso.

Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Reggio Emilia.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 11 PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI RISULTATI

I documenti ed il materiale prodotti in relazione allo svolgimento del servizio saranno di proprietà del committente. L'affidatario potrà avvalersi di documenti e materiali risultato dell'esecuzione del servizio e di portarli ad eventualmente a conoscenza di altri soggetti e/o di divulgarli, solo previa comunicazione scritta al committente (che potrà negare l'autorizzazione motivandola per iscritto) ed indicando comunque che detti prodotti sono frutto di un servizio svolto per conto del committente stesso.

ART. 12 RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza suddetti e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del committente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti più sopra, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il presente contratto. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 13 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Per il committente
Il Dirigente
(*Maurizio Battini*)

Per l'affidatario
Il Rappresentante Legale
(*Bruno Cattani*)

Il sottoscritto, Bruno Cattani, nella qualità di Legale Rappresentante di Bruno Cattani Photography, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto.

(*Bruno Cattani*)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail privacy@comune.re.it, indirizzo pec comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail dpo@comune.re.it.

Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia potrà avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è titolare nominandoli responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscriverà contratti che vincoleranno i responsabili del trattamento per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui saranno state impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: procedura amministrativa e contabile per la sottoscrizione e esecuzione del presente contratto.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Per il trattamento in oggetto è prevista l'espressione del consenso.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

Periodo di conservazione

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornirà di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contengano.

I Suoi diritti

Nella Sua qualità di interessato, Lei avrà diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato potrà contattare:

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail privacy@comune.re.it - pec comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.
- il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, indirizzo mail dpo@comune.re.it.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'eventuale affidamento.